



Al Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro della salute

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e, in particolare, l’art. 43;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 (prot. n. 68), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126 S.O. (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante “*Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*”, emanato in attuazione dell’articolo 20, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 368/1999, come modificato dall’articolo 15 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, con il quale si dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell’attivazione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017 (prot. n. 402), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 giugno 2017, n. 163, S.O. n. 38, attuativo dell’articolo 3, comma 3, del D.M. n.68/2015, recante la “*Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 settembre 2020 (prot. n. 665) con il quale è stato da ultimo ricostituito l’Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica di cui all’articolo 43 del richiamato decreto legislativo n.368/1999 (di seguito, per brevità, “Osservatorio nazionale”);

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 5-ter che ha così disposto :«*a decorrere dall’anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi*



didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui al comma 2 è, altresì, introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in Pediatria»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 28 settembre 2021, (prot. n. 1109), registrato alla Corte dei conti il 26/11/2021, foglio n. 2908, con il quale si è provveduto a dare attuazione al richiamato art. 5-ter del decreto legge n.34/2020 integrando il decreto MIUR-Salute 4 febbraio 2015, (prot. n. 68), recante il “*Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria*” con l'introduzione della nuova tipologia di scuola di specializzazione in “Medicina e Cure palliative” nonché con l'introduzione del corso di “Cure palliative pediatriche” nell'ambito dei corsi obbligatori della tipologia di scuola di specializzazione in Pediatria;

RITENUTA la necessità di provvedere, in attuazione all'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n.68/2015, anche alle integrazioni del richiamato decreto MIUR-Salute n. 402/2017 definendo gli standard e i requisiti relativi alla nuova tipologia di scuola di specializzazione in Medicina e cure palliative, nonché integrando quelli della tipologia di scuola di specializzazione in Pediatria;

TENUTO CONTO della intervenuta approvazione da parte dell'Osservatorio nazionale da ultimo nella seduta del 21 febbraio 2022, delle schede tecniche di cui agli allegati del presente decreto;

CONSIDERATO che i parametri e i volumi di attività assistenziali sui quali può essere effettuata da parte dell'Osservatorio nazionale la verifica degli standard e requisiti assistenziali nell'ambito della procedura di accreditamento delle scuole di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, sono sempre anteriori di almeno 2 anni solari rispetto all'anno solare su cui ricade l'accreditamento;

TENUTO CONTO, pertanto, che una tale circostanza comporterebbe che, per l'accreditamento 2021/2022 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, si dovrebbe tenere conto dei parametri e dei volumi assistenziali dell'anno 2020 delle diverse Strutture sanitarie coinvolte nella rete formativa delle varie scuole, anno nel quale, tuttavia, tali volumi risultano essere stati gravemente alterati e compromessi dai noti eventi pandemici ancora in corso;

RITENUTO opportuno, pertanto, stabilire – per non penalizzare ingiustamente i percorsi formativi delle Università – che l'accreditamento 2021/2022 debba in ogni caso essere effettuato dall'Osservatorio nazionale, appunto, utilizzando i parametri e i volumi di attività assistenziali del 2019 (ante pandemia);

ATTESO, pertanto, che ciò renderebbe l'accreditamento 2021/2022 improduttivo di un qualche differente risultato rispetto all'accreditamento 2020/2021 almeno con riguardo alle scuole già esistenti e già accreditate per l'a.a. 2020/2021 in modo pieno o provvisoriamente per ragioni legate agli standard di cui all'allegato 1 del richiamato decreto MIUR-Salute 13 giugno 2017 (n. 402)”;



RITENUTO opportuno, dunque, procedere con riguardo all'anno accademico 2021/2022 ad una proroga degli accreditamenti pieni nonché di quelli provvisori legati alla conformità agli standard di cui all'allegato 1 del decreto MIUR-Salute 13 giugno 2017 (n. 402), già concessi alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici nell'anno accademico 2020/2021;

VISTO il parere positivo espresso dall'Osservatorio nazionale, nella seduta del 10 marzo 2022, con riguardo al presente provvedimento;

D E C R E T A

Articolo 1

1. L'Allegato 1 "*Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accredimento delle strutture della rete formativa*" del Decreto interministeriale MIUR-Salute 13 giugno 2017, prot. n. 402, è così modificato:

- gli Standard minimi specifici relativi alla Classe **MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA** dell'AREA MEDICA sono integrati, dopo le schede tecniche della Tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie, con le accluse schede tecniche relative agli standard minimi specifici della tipologia di Scuola di specializzazione in **MEDICINA E CURE PALLIATIVE** di cui all'allegato A.1 del presente decreto;
- le schede tecniche degli Standard minimi specifici "strutturali - B) annessi" relative alla Tipologia di scuola di specializzazione in **PEDIATRIA** della **CLASSE MEDICINA CLINICA DELL'ETA' EVOLUTIVA** dell'AREA MEDICA sono sostituite con le accluse schede tecniche di cui all'allegato A.2 del presente decreto.

Articolo 2

1. L'Allegato 2 "*Requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa*" del Decreto interministeriale MIUR-Salute 13 giugno 2017, prot. n. 402, è così modificato:

- i Requisiti minimi specifici di idoneità della rete formativa relativi alla Classe **MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA** dell'AREA MEDICA sono integrati, dopo le schede tecniche della Tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie, con le accluse schede tecniche relative a requisiti minimi specifici di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione in **MEDICINA E CURE PALLIATIVE** di cui all'allegato B.1 del presente decreto;
- le schede tecniche dei Requisiti minimi specifici di idoneità della rete formativa "strutturali" e "assistenziali" relative alla Tipologia di scuola di specializzazione in **PEDIATRIA** della **CLASSE MEDICINA CLINICA DELL'ETA' EVOLUTIVA** dell'AREA MEDICA sono sostituite con le accluse schede tecniche di cui all'allegato B.2 del presente decreto.



Articolo 3

1. In considerazione degli eventi pandemici in corso, gli accreditamenti pieni nonché quelli provvisori legati alla conformità agli standard di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017 (n.402), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, già concessi alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'anno accademico 2020/2021, sono prorogati per l'anno accademico 2021/2022 con l'esclusione delle Scuole che, nel mentre, abbiano perso la conformità agli standard o ai requisiti o agli indicatori di cui al richiamato D.I. 13 giugno 2017 (n.402), e che a norma dell'art. 5, c. 2, lett. b) del medesimo decreto sono tenute a darne formale comunicazione all'Osservatorio.
2. Le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che nell'a.a. 2020/2021 hanno ottenuto accreditamento provvisorio per ragioni differenti dalla anzidetta conformità agli standard di cui al richiamato allegato 1 del D.M. prot. n.402/2017, devono sottoporsi per l'a.a. 2021/2022 alla procedura di accreditamento al solo fine della verifica del superamento delle ragioni che hanno portato allo stato di provvisorietà in occasione della tornata precedente di accreditamento, permanendo anche per esse i parametri e i volumi di attività assistenziali dell'anno solare 2019 (ante pandemia).
3. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici di nuova istituzione, nonché le scuole che nell'anno accademico 2020/2021 non hanno superato l'accredimento ministeriale possono presentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2021/2022 e l'accredimento è valutato dall'Osservatorio nazionale utilizzando i parametri ed i volumi di attività assistenziali dell'anno solare 2019 (ante pandemia).
4. Le istanze di accreditamento per l'a.a. 2021/2022 di cui ai precedenti punti sono presentate dalle università secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul Sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Prof.ssa Maria Cristina Messa

IL MINISTRO
DELLA SALUTE
On.le Roberto Speranza